



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 198 DELL'8 FEBBRAIO 2010

### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare del 6-7 febbraio 2010 - Quarta giornata ritorno

Atalanta-Bari 1-0  
Bologna-Milan 0-0  
Fiorentina-Roma 0-1  
Genoa-Chievo Verona 1-0  
Internazionale-Cagliari 3-0  
Lazio-Catania 0-1  
Livorno-Juventus 1-1  
Palermo-Parma 2-1  
Siena-Sampdoria 1-2  
Udinese-Napoli 3-1

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell'8 febbraio 2010, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 68

**1) SERIE A TIM**

**Gare del 6-7 febbraio 2010 - Quarta giornata ritorno**

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

**a) SOCIETA'**

**Soc. GENOA**

**Soc. LAZIO**

**Soc. MILAN**

**Soc. NAPOLI**

**Soc. UDINESE**

***Il Giudice Sportivo***

premesso che:

nel corso della gara Genoa-Chievo Verona sostenitori della Soc. Genoa facevano esplodere alcuni petardi e accendevano tre fumogeni nel proprio settore;

nel corso della gara Lazio-Catania sostenitori della Soc. Lazio facevano esplodere un petardo nel proprio settore;

nel corso della gara Bologna-Milan sostenitori della Soc. Milan accendevano tre fumogeni e facevano esplodere due petardi nel proprio settore;

nel corso della gara Udinese-Napoli sostenitori della Soc. Napoli accendevano alcuni fumogeni e facevano esplodere un petardo nel proprio settore;

nel corso della gara Udinese-Napoli sostenitori della Soc. Udinese facevano esplodere un petardo nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d'altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

**delibera**

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

\* \* \* \* \*

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore cinque bengala e lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco un bengala e alcuni petardi, determinando anche una breve interruzione del giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **LIVORNO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore quattro bengala e lanciato nel recinto e sul terreno di giuoco alcuni bengala e petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere nel proprio settore un petardo e acceso tre fumogeni, lanciando inoltre due fumogeni nel settore avversario; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore un fumogeno e lanciato due petardi nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **CATANIA** per avere suoi sostenitori, all'8° del secondo tempo, fatto esplodere un petardo nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **FIorentina** per avere suoi sostenitori, all'inizio del primo tempo, acceso un fumogeno nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **PALERMO** a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa cinque minuti.

## **b) CALCIATORI**

### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00**

**MAGGIO Christian** (Napoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

### SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

**MELO DE CARVALHO Felipe** (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

### CALCIATORI NON ESPULSI

### SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 500,00

**LUCARELLI Cristiano** (Livorno): per comportamento non regolamentare in campo; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Ottava sanzione).

### SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

**BARRETO DE SOUZA Paulo Vitor** (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**LLAMA Cristian Ezequiel** (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**MACCARONE Massimo** (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

**MORETTI Emiliano** (Genoa): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

**NOCERINO Antonio** (Palermo): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

**PACI Massimo** (Parma): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

**PANUCCI Christian** (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

**ROSSI Marco** (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

### PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (UNDICESIMA SANZIONE)

**CANNAVARO Paolo** (Napoli)

### AMMONIZIONE

### NONA SANZIONE

**DONI Cristiano** (Atalanta)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

**MANFREDINI Thomas** (Atalanta)

**PADOIN Simone** (Atalanta)

**YEPES Mario** (Chievo Verona)

SESTA SANZIONE

**GHEZZAL Abdelkader** (Siena)

**MARCOLINI Michele** (Chievo Verona)

**PERROTTA Simone** (Roma)

QUINTA SANZIONE

**INLER Goekhan** (Udinese)

**LUKOVIC Aleksander** (Udinese)

**MICCOLI Fabrizio** (Palermo)

**MOTTA Thiago** (Internazionale)

**PAZIENZA Michele** (Napoli)

**SANTOS BATISTA Mozart** (Livorno)

**ZAURI Luciano** (Sampdoria)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

**MIRANTE Antonio** (Parma)

**PALACIO Rodrigo** (Genoa)

**SORRENTINO Stefano** (Chievo Verona)

SECONDA SANZIONE

**DE OLIVEIRA SIQUEIRA Luciano** (Chievo Verona)

**DE SILVESTRI Lorenzo** (Fiorentina)

**MARCHIONNI Marco** (Fiorentina)

**PASQUALE Giovanni** (Udinese)

PRIMA SANZIONE

**PERTICONE Romano** (Livorno)

**ROSSI Andrea** (Siena)

**PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

**CANNAVARO Fabio** (Juventus)

**RADU Stefan Daniel** (Lazio)

PRIMA SANZIONE

**MILITO Diego Alberto** (Internazionale)

c) **DIRIGENTI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE  
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE  
A TUTTO IL 15 FEBBRAIO 2010

**BIGON Riccardo** (Napoli): per avere, al termine del primo tempo, rivolto ripetutamente all'Arbitro un'espressione ingiuriosa.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosel*

" " "

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO L'8 FEBBRAIO 2010

IL PRESIDENTE  
*Maurizio Beretta*